La retrocessione del fondo in trust al disponente e l'impiego dello stesso nel suo interesse

ANDREA VASAPOLLI

La retrocessione del patrimonio in *trust* non commerciale a favore del disponente è un fenomeno neutrale ai fini dell'imposta di successione e donazione e comporta solo l'assolvimento, ove richiesto per la natura dell'atto o dei beni, dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastali in misura fissa. Analogamente è fiscalmente irrilevante l'impiego del patrimonio in *trust* a favore del disponente nella sua qualità di beneficiario o l'attribuzione di parte di tale patrimonio allo stesso per fare fronte a sue esigenze di vita.

Le attribuzioni del trustee al disponente nella qualità di disponente

Il caso in esame è quello della cessazione di un *trust* liberale di famiglia con attribuzione del fondo in *trust* (*rectius*, dei beni che lo compongono) all'originario disponente. In questa sede non assume rilievo l'esame di quando tale fattispecie può accadere¹.

Con riferimento alle attribuzioni effettuate dal *trustee* a favore dello stesso disponente, trattandosi unicamente di una restituzione del fondo in *trust* al soggetto che lo aveva conferito, la più recente prassi e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che tali attribuzioni sono irrilevanti dal punto di vista fiscale.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello. n. 106/2021, la quale aveva ad oggetto un caso in cui, a seguito della revoca del *trust*, il **fondo in trust doveva essere riattribuito alla disponente**, ha infatti affermato che "per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust. Nella fattispecie in esame, quindi, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo (Dlgs. 346/1990, N.d.A.), mancando un trasferimento di ricchezza".

Con la risposta ad interpello n. 352/2021 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un altro caso di **attribuzione dei beni del** *trust* **da parte del** *trustee* **a favore dei disponenti.** Tale attribuzione conseguiva alla revoca del *trust* da parte dei disponenti, che si erano riservati tale diritto. In merito l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente affermato che "*merita rilievo*"

loro posizione beneficiaria o della sopravvenuta impossibilità di perseguire le finalità del *trust* con conseguente ritorno al disponente del fondo in *trust* ecc

^{1.} A mero titolo esemplificativo si pensi ai casi del trust revocabile, dell'errore del disponente con il conseguente annullamento giudiziale del trust, della rinuncia da parte di tutti i beneficiari della

la circostanza che i soggetti beneficiari di tale attribuzione coincidano con i soggetti disponenti del Trust. Pertanto, nella fattispecie in esame, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del Dlgs. n. 346 del 1990, mancando un trasferimento di ricchezza"².

Analogo concetto è stato espresso nella circ. n. 34/2022, § 4.7, ove, affrontando il tema di un *trust* liquidatorio è stato esaminato il caso in cui disponente e beneficiario coincidano e il ricavato della vendita dei beni trasferiti al *trustee* venga in tutto o in parte attribuito al disponente medesimo. L'Agenzia delle Entrate afferma che in tale caso "l'imposta di donazione non trova applicazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del Dlgs n. 346 del 1990 mancando un trasferimento intersoggettivo di ricchezza".

Tale riaffermata conclusione è coerente con la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 30 marzo 2021, n. 8719³, ha chiarito che il **ritorno dei beni inclusi nel fondo in** *trust* ai disponenti in conseguenza dell'intervenuta cessazione di due *trust* i cui rispettivi beneficiari dichiaravano di rinunciare irrevocabilmente alla posizione giuridica di beneficiari, sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa in quanto, non essendovi – in conseguenza della rinuncia dei beneficiari – più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di terzi, non potrà manifestarsi alcuna capacità contributiva.

La Suprema Corte afferma infatti che la retrocessione dei beni (non più) segregati in trust è un'"operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La re-intestazione formale dei beni è atto "neutro" che, come tale, non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica. Non è quindi sostenibile l'applicazione delle imposte (ipotecaria e catastale in misura proporzionale), perché le imposte proporzionali presuppongono un effettivo arricchimento dell'avente causa in omaggio al principio di rango costituzionale di capacità contributiva ex art. 53 Cost". La retrocessione del patrimonio in trust a favore del disponente è quindi un fenomeno del tutto neutrale ai fini dell'imposta di successione e donazione e comporta solo l'assolvimento, ove richiesto per la natura dell'atto o dei beni, dell'imposta di registro e delle imposte ipo-catastali tutte in misura fissa.

^{2.} Deve quindi considerarsi superato l'opposto pronunciamento, contenuto nella risposta ad interpello n. 355/2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate era giunta alla conclusione che l'attribuzione del fondo in *trust* all'originario disponente a seguito di un atto risolutivo del

trust rappresentava un trasferimento a titolo gratuito soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni.

^{3.} In senso conforme si veda anche Cass., sez. 5, sent. 28 febbraio 2023 n. 6052 e Cass. sez. 5, ord. 15 novembre 2023 n. 31857.

Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione, concentrandosi sull'applicabilità o meno dell'imposta di donazione afferma che "quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni. Di questa mancano, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti"⁴.

Con tale sentenza il Collegio si spinge ad affermare che l'imposizione solo fissa per il ritrasferimento dei beni a favore del disponente prevista dall'art. 6, comma 4, della L. n. 112/2016 (legge sul "dopo di noi") "sembrerebbe avere valore ricognitivo di un principio ordinamentale".

Si ritiene non condivisibile, invece, quanto ulteriormente affermato nella risposta ad interpello n. 352/2021, secondo la quale l'**irrilevanza fiscale** delle riattribuzioni del fondo in *trust* al disponente trova applicazione solo nel caso in cui "la revoca del Trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai Disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in Trust e, specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun Disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi".

In primo luogo, non vi è alcuna disposizione che legittimi un regime impositivo diverso a seconda che la riattribuzione al disponente del patrimonio dallo stesso in origine trasferito al *trust* sia totale o parziale. In entrambi i casi manca il presupposto legittimante l'imposizione, rappresentato dalla manifestazione di capacità contributiva conseguente a un atto liberale, il quale, a fronte del depauperamento del patrimonio del donante, produca a vantaggio del beneficiario un aumento di ricchezza. Non è il trasferimento come fattispecie giuridica a rappresentare il presupposto del tributo, bensì il vantaggio economico per il beneficiario.

Per effetto della gestione del *trustee*, inoltre, il patrimonio in *trust* può mutare rispetto a quello originariamente apportato dal disponente. Il *trustee* può vendere un bene per comprarne un altro che meglio si adatti alle modificatesi esigenze dei beneficiari (si pensi all'immobile da destinare ad abitazione del disponente e della sua famiglia), può accumulare il reddito che proviene dalla gestione, e così via.

In merito è privo di pregio l'argomento, esposto nella già richiamata

qualificato come acquisto dei beni stessi, in quanto il vincolo di destinazione impresso dal *trust* ai beni non comporta un effetto traslativo in favore del *truste*e e alla cessazione del *trust* il cespite viene semplicemente re-intestato al disponente.

^{4.} Alle medesime conclusioni giunge anche la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con sentenza 2 marzo 2020, n. 1190, conferma che il ritorno dei beni in *trust* in capo al disponente a seguito della cessazione del *trust* non può essere

risposta ad interpello n. 352/2021, secondo il quale, perché si abbia irrilevanza fiscale, devono essere ritrasferiti al disponente esattamente gli stessi beni in origine da egli segregati in *trust*. Ciò che rileva è che la cessazione anticipata del *trust* con la riassegnazione del suo patrimonio al disponente comporta una mera re-intestazione del patrimonio, che deve essere inteso quale valore complessivo e non come insieme di specifiche *res*, per cui in ogni caso mancano quegli elementi essenziali per la legittimazione dell'imposizione rappresentati dall'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.

Tale affermazione si pone, inoltre, in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte nella già richiamate sentenze n. 8719/2021 e 31857/2023, secondo le quali la retrocessione del patrimonio in *trust* appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.

Si ritiene in ogni caso che quanto in merito affermato nella risposta ad interpello n. 352/2021 sia stato superato dall'esemplificazione contenuta nella circ. n. 34/2022, par. 4.7, ove è chiaramente affermata l'irrilevanza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, dell'attribuzione al disponente del ricavato dalla vendita del patrimonio in *trust*, che è necessariamente un bene (denaro) diverso dai beni in origine trasferiti al *trustee*.

Sono quindi del tutto irrilevanti le modificazioni (qualitative o quantitative) che il fondo in *trust* può avere nel tempo. Fino a quando il patrimonio del *trust* non viene assegnato ai beneficiari è, ai fini dell'imposta sulle donazioni, come se esso facesse ancora parte del patrimonio del disponente, essendo la **segregazione in** *trust* **un atto fiscalmente irrilevante**. Per quanto riguarda l'eventuale incremento del patrimonio, in particolare, se è conseguente a redditi maturati, gli stessi sono già stati assoggettati ad imposizione⁵, se invece è rappresentato da plusvalenze latenti, le stesse saranno tassate in capo al disponente al quale i beni saranno retrocessi, in quanto resta invariato a seguito del ritrasferimento il costo fiscale dei beni plusvalenti. Non si realizza quindi alcun salto d'imposta⁶.

Come è stato osservato, inoltre, "il patrimonio del disponente, in caso di restituzione del fondo in trust per effetto dell'impossibilità di prosecuzione del programma, non si modifica. In tale patrimonio, infatti, è presente fin dal momento dell'istituzione del trust, il diritto di ottenere la restituzione

^{5.} In capo al *trust*, se opaco, ovvero in capo ai beneficiari individuati in caso di *trust* trasparente, ovvero ancora mediante ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva.

^{6.} In senso conforme si veda anche M. Lupoi, T. Tassani, "Il c.d. scioglimento consensuale del trust: diritto civile e diritto tributario", in *Trust e attività fiduciarie*, gennaio 2020, p. 5.

del fondo in trust per il caso in cui sia impossibile la prosecuzione del programma"⁷.

Le attribuzioni del trustee al disponente in quanto anche beneficiario

È prassi comune, nei *trust* famigliari, che il disponente sia indicato anche come uno dei beneficiari, essendo assolutamente normale che egli, avendo trasferito al *trustee* l'amministrazione del patrimonio e la titolarità legale dello stesso, desideri poter continuare a beneficiare di tale patrimonio nel rispetto delle finalità impresse all'atto di *trust*. Simili pattuizioni non rendono il *trust* invalido, né inesistente o interposto ai fini fiscali.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso in cui un disponente trasferisca una parte del suo patrimonio al *trustee* perché lo impieghi a suo favore nel momento in cui egli, divenuto anziano o per una malattia, non sia più in grado di badare a sé stesso e che, mancato lui, lo impieghi nell'interesse dei suoi discendenti o lo assegni ad essi.

In questo caso il patrimonio che il disponente ha trasferito in *trust* "ritorna" allo stesso, o indirettamente in quanto speso dal *trustee* nel suo interesse, ovvero direttamente perché a lui attribuito dal *trustee* per fare fronte a esigenze di vita.

Le considerazioni sopra formulate con riferimento al caso in cui il patrimonio segregato in *trust* dal disponente venga retrocesso allo stesso per effetto della cessazione del *trust*, mantengono invariata la loro valenza anche nel caso in cui il fondo in *trust* venga assegnato al disponente, o venga impiegato a suo favore nella sua qualità di beneficiario del *trust*. Si tratta in ogni caso di un atto di retrocessione al disponente, atto che trova ragione nel suo essere anche beneficiario del *trust*.

Anche in questo caso, in particolare:

- non si attua quel trasferimento liberale di patrimonio comportante il concreto arricchimento di un terzo che è la condizione, ai sensi dell'art.
 1 del Tus, in assenza della quale non si realizza il presupposto oggettivo legittimante l'imposizione;
- > le eventuali **modificazioni qualitative del patrimonio sono irrilevanti** per le identiche ragioni prima esposte, così come non si realizzano salti d'imposta a fronte dell'eventuale incremento di valore che abbia avuto il fondo in *trust* (modificazioni quantitative).

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo la quale «solo l'attribuzione al beneficiario, che, come detto, deve essere diverso dal

^{7.} D. Muritano, "L'Agenzia delle Entrate e la risoluzione consensuale del trust", ottobre 2019, in dirittobancario.it

disponente, "può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza" (Cass. n. 25478 del 2015)»⁸.

Il principio che trova applicazione, pertanto, è che qualunque attribuzione dal trustee al disponente del fondo in trust, in origine costituito per mezzo di trasferimenti posti in essere dallo stesso disponente, è fiscalmente irrilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, a prescindere da quale sia la ragione di tale attribuzione. Le imposte ipotecaria e catastale, ove dovute, saranno assolte in misura fissa e l'atto di attribuzione, sussistendone le condizioni, sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Pubblicato online il 26 febbraio 2024

L'autore di questo articolo

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, Name Partner di Vasapolli & Associati, esperto de "Il Sole 24 Ore". È Full member della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il trust in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.

^{8.} Cass. ord. n. 10256/2020.